

GIUSTIZIA
TRIBUTARIADI RAFFAELE MARCELO
E SALVIO DE LUCIA

Per la configurabilità della bancarotta semplice documentale non è necessario dimostrare l'esistenza di un dolo specifico né provare che l'amministratore abbia perseguito consapevolmente l'obiettivo di rendere più difficile la ricostruzione delle vicende aziendali. Anche la negligenza, l'imperizia o l'imprudenza nella tenuta e nella conservazione delle scritture contabili obbligatorie possono essere sufficienti a fondare la responsabilità penale dell'organo amministrativo. È quanto emerge dalla sentenza n. 31955 del 26 agosto 2026 della Corte di Cassazione penale.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società sottoposta a liquidazione giudiziale, confermando la condanna pronun-

La Cassazione fissa i confini del reato documentale dell'amministratore

Bancarotta, basta la colpa

Sufficiente l'irregolare tenuta della contabilità

ciata nei precedenti gradi di giudizio. La difesa aveva sostenuto, in particolare, l'assenza di una volontà fraudolenta dell'amministratore e la mancanza di un danno patrimoniale direttamente riconducibile alle carenze della documentazione contabile. Secondo questa impostazione, le irregolarità riscontrate sarebbero state conseguenza di un disordine organizzativo e non di un disegno diretto a sottrarre o disperdere il patrimonio sociale. Una ricostruzione che, tuttavia, non è stata ritenuta compatibile con la disciplina dell'art. 217, comma 2, della Legge Fallimentare e con il corrispondente sistema sanzionatorio oggi previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il punto centrale della decisione riguarda l'elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte ribadisce che la bancarotta semplice documentale si colloca su un piano diverso rispetto alla più grave bancarotta fraudolenta prevista

dall'art. 216. Proprio per questa ragione, ai fini della sua configurabilità non è richiesto un dolo particolarmente qualificato: la fattispecie può essere integrata sia dal dolo, anche generico, sia dalla colpa.

Ne consegue che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di insolvenza può assumere rilevanza penale anche quando derivi da disattenzione, superficialità o carenze organizzative imputabili all'amministratore. Ciò che rileva è, dunque, il mancato rispetto degli obblighi di corretta tenuta della contabilità e dei doveri di diligenza connessi alla funzione gestoria.

La decisione richiama, sotto questo profilo, la funzione sostanziale della contabilità. Le scritture contabili non rappresentano infatti un semplice adempimento formale, ma costituiscono lo strumento attraverso il quale deve poter essere ricostruita in modo atten-

dibile la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e l'andamento della gestione.

La tutela penale interviene proprio a presidio di questa esigenza di trasparenza e ricostruibilità. Non è quindi necessario che dall'irregolarità contabile derivi uno specifico danno patrimoniale ai creditori né che venga dimostrato un particolare fine di profitto dell'amministratore. Assume rilievo, invece, la concreta inadeguatezza delle scritture rispetto alla funzione che esse sono chiamate a svolgere.

La pronuncia assume particolare interesse anche sul piano operativo per amministratori, liquidatori e professionisti che li assistono. La negligenza nella gestione della contabilità non può essere invocata come elemento idoneo a escludere la responsabilità: nella bancarotta semplice documentale è proprio la condotta colposa a poter integrare il reato.

Non occorre, pertanto, che

l'amministratore abbia intenzionalmente impedito la ricostruzione del patrimonio sociale o del movimento degli affari. Può essere sufficiente che tale ricostruzione sia stata resa difficoltosa a causa della mancata vigilanza sulla regolare tenuta dei registri e, più in generale, sull'organizzazione dei flussi contabili e documentali dell'impresa.

Resta naturalmente distinta la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale, che presuppone elementi ulteriori e una diversa intensità dell'elemento soggettivo. Per sottrarsi alla responsabilità per bancarotta semplice, tuttavia, non è sufficiente richiamare genericamente la propria buona fede o limitarsi a evidenziare l'assenza di un intento fraudolento. Occorre piuttosto dimostrare che l'inadempimento degli obblighi contabili sia dipeso da circostanze non imputabili all'amministratore e incompatibili con un giudizio di colpa.

— © Riproduzione riservata —

8 PER MILLE, CDC FUORI GIOCO

La Corte dei conti non ha giurisdizione sulle diocesi e sui vescovi per la distrazione delle somme dell'otto per mille: una volta corrisposte alla Chiesa, il loro impiego sfugge al controllo dello Stato.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 24778 del 26 agosto 2026, investite della questione con il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla stessa Procura contabile siciliana.

La Procura aveva convenuto il vescovo di Trapani e la diocesi per oltre 403 mila euro di danno erariale, deducendo che somme dell'otto per mille fossero state distratte a fini privati. Nella sua prospettazione il denaro, proveniente dal gettito Irpef, resterebbe pubblico e i convenuti sarebbero agenti contabili o legati allo Stato da un rapporto di servizio.

Nel merito le Sezioni unite hanno respinto entrambe le impostazioni. La responsabilità contabile in senso stretto presuppone la qualifica di agente contabile, che spetta a chi ha il maneggio di denaro pubblico, anche di fatto e a prescindere dal titolo; la responsabilità amministrativa presuppone invece un rapporto di servizio, che secondo la nozione funzionale sussiste anche per il

privato il quale, ricevuti fondi pubblici vincolati, li distragga da quelle finalità.

Qui però la perimetrazione della giurisdizione contabile non discende automaticamente dall'art. 103 Cost., ma è rimessa al legislatore e incontra il limite degli altri principi costituzionali: quelli che governano i rapporti fra Stato e Chiesa ex art. 7 Cost.

La legge n. 222/1985 ha origine pattizia e va letta in questa cornice. Le somme sono corrisposte alla Cei, che ne ha la gestione diretta, fissi i criteri di riparto fra le diocesi, ne disciplina la rendicontazione secondo il diritto canonico ed esercita i controlli; né la legge né il regolamento del 1987 prevedono un obbligo di rendiconto verso lo Stato.

Ne segue che l'impiego dei fondi si svolge fuori da uno schema di tipo contabile e che il rendiconto annuale della Cei non è un conto giudiziale, ma una verifica istituzionale sul funzionamento del sistema. Un controllo statale sulle diocesi invaderebbe attribuzioni riservate alla Cei, ente centrale coperto dall'immunità dell'art. 11 del Trattato del Laterano, che si estende alla giurisdizione stessa e non contrasta con l'art. 6 Cedu.

Umberto D'Agostino

SENTENZA DELLA CASSAZIONE PRO FISCO

Redditometro, serve prova contraria

IVANO TARQUINI

Il redditometro genera una presunzione legale relativa e il contribuente non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di redditi ulteriori: deve provare con documentazione specifica che quei redditi sono stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, quinta sezione civile tributaria, con l'ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rinviando per un nuovo e motivato esame.

Smentita la Ctr

La vicenda riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, cioè prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito complessivo netto in euro 53.636,25, rilevando spese per incrementi patrimoniali pari a euro 114.500,00, di cui euro 22.900,00 imputati all'anno 2007 per la quota di competenza. La CTR aveva dato credito a un prospetto di calcolo offerto dal contribuente "nel quale erano state inserite solo le spese di mantenimento dell'autovettura e del motociclo e non anche gli incrementi patrimoniali", invertendo così l'onere della prova e ignorando la quota dell'incremento patrimoniale spalmata sul quinquennio di riferimento.

Redditometro come presunzione legale

La Cassazione ha ricordato che la disci-

plina del redditometro «introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva», con la conseguenza che il giudice tributario, accertata la sussistenza degli indici di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non può privarli del loro valore presuntivo, ma può solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente. Tale prova, tuttavia, non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori: occorre qualcosa di più, e cioè una prova documentale "in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere", che ancori a elementi oggettivi, quantitativi e temporali, la riferibilità dei redditi ulteriori alla maggiore capacità contributiva accertata.

Basta il conto corrente bancario

La Corte ha precisato che tale prova documentale non è particolarmente onerosa, "potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame". Nel caso concreto, la sentenza impugnata non aveva valutato correttamente gli incrementi patrimoniali e aveva escluso la voce relativa alla collaboratrice domestica senza verificare se, anche depurato quel costo, lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato restasse comunque superiore alla soglia del quarto prevista dalla norma. Con l'accoglimento del ricorso la causa è stata rinviata alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.

— © Riproduzione riservata —